



Rep. 2236/16

RGN 12206/2014
Sent. n. 2474/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il giudice di pace, dott.ssa Donata Di Chiara, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 12206/14 del Ruolo Generale degli Affari Civili con conclusioni precisate all'udienza del 14.07.2016 e vertente

TRA

....., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Riela

- attrice

E

.....) nato a Palermo il e residente in Palermo via n.

- convenuto contumace

E

..... ASSICURAZIONI s.p.a, già
ASSICURAZIONI s.p.a, n.q. di Impresa designata dal
....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 14.07.2016 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, rispettivamente, in data 10.04.2014 e 18.04.2014, conveniva in giudizio e la s.p.a, oggi al Assicurazioni s.p.a, nella qualità di impresa designata dal al fine di sentir pronunciare la

condanna dei convenuti al ristoro dei danni sofferti in seguito al sinistro stradale verificatosi in Palermo il 19.05.2008.

Assumeva, in particolare, l'attrice che, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali corso Calatafimi, veniva investita dall'autoveettura _____ di proprietà e condotta da _____, priva di copertura assicurativa.

Rilevava, poi, l'attrice di aver subito, in conseguenza dell'urto, danni fisici di cui chiedeva il ristoro unitamente al danno morale e con il favore delle spese processuali.

Con comparsa depositata in cancelleria in data 27.10.2014, si costituiva in giudizio la _____ s.p.a, già _____ Assicurazioni s.p.a, n.q. la quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di prova in ordine alla scoperta assicurativa del veicolo investitore e chiedeva, comunque, nel merito, il rigetto delle avverse domande.

Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a notificare la propria comparsa di risposta a _____, ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa.

Alla udienza del 27.10.2014, veniva dichiarata la contumacia di _____, regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti, con l'espletamento di prova testimoniale e di consulenza medica sulla persona di _____.

All'udienza del 14.07.2016 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rigettata, alla luce della documentazione depositata da parte attrice alla udienza del 16.04.2015, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla _____.

La certificazione rilasciata dalla Consap attesta, infatti, che, alla data del sinistro, 19.05.2008, il veicolo _____ di proprietà di _____, risultava privo di copertura assicurativa.

Si ritiene, pertanto, legittimamente evocata in giudizio la Assicurazioni s.p.a, n.q. di Impresa Designata dal _____ li _____

Tanto precisato, la domanda attrice risulta meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito specificati.

Le risultanze emerse dalla espletata attività istruttoria consentono di ritenere provata la esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro per cui è causa, di _____, proprietario e conducente, del veicolo Fiat Uno _____.

Ed invero, le circostanze dedotte in citazione risultano suffragate dal tenore della deposizione testimoniale resa in corso di giudizio.

Il teste, _____, escusso alla udienza del 08.10.2015, ha dichiarato di aver assistito al sinistro, mentre si stava recando ad acquistare un flessibile presso un rivenditore insistente sui luoghi ed ha confermato, con dovizie di particolari, la dinamica dell'incidente descritta in comparsa di riassunzione nonché l'esclusiva responsabilità del conducente di una autovettura di colore giallo.

Sul punto, ha, poi, ulteriormente, precisato: " ... Ricordo che la ragazzina lamentava dolori alla spalla, ... stava ultimando l'attraversamento pedonale ... attraversava da destra verso sinistra, tenuto conto della direzione di marcia dell'autovettura che procedeva verso Monreale ... ricordo che l'autovettura sfiorò la ragazza che, comunque, è caduta al suolo..."

In ordine al *quantum debeatur*, esaminando adesso i danni fisici lamentati da _____, questo giudice ritiene condivisibili le risultanze emerse dall'elaborato peritale depositato in data 19.01.2016 dal CTU, dott. _____ che ha riconosciuto il nesso di causalità tra le lesioni riscontrate e l'incidente per cui è causa.

Le lesioni riportate da _____, in occasione del sinistro per cui è causa, hanno determinato una ITT di giorni 10 ed una ITP di giorni 20 e la sussistenza di danno biologico da invalidità permanente nella misura del 2%.

Per effetto delle accertate lesioni, _____ ha subito, quindi, un danno biologico che, tenuto conto della gravità delle lesioni subite, dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (18 anni) e delle tabelle attualmente in vigore per la liquidazione del danno biologico di lieve entità così come aggiornate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.06.2015 può essere determinato come segue:

€. 1675,91 a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente;

€. 462,90 a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale;

€. 462,90 a titolo di risarcimento da invalidità temporanea totale.

Le somme così specificate non sono soggette a rivalutazione monetaria in quanto già determinate con riferimento ai valori attuali della moneta.

_____ a ha, quindi, diritto ad ottenere a titolo di risarcimento per il danno biologico patito in conseguenza del sinistro per cui è causa la complessiva somma di €. 2.601,71.

Si ritiene, inoltre, che _____ abbia diritto a conseguire il giusto ristoro per il danno morale patito.

In ordine alla risarcibilità di tale pregiudizio, la giurisprudenza successiva all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008 n. 26972, pur ribadendo il principio di unitarietà del danno non patrimoniale, ha, infatti, affermato il principio "della legittima congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico e del danno morale liquidato quest'ultimo in una percentuale del medesimo" (Cass. 12.09.2011 n. 18641 ed in senso conforme Cass. 13.07.2011 n. 15373).

Ed ancora *"Si ritiene ammissibile la voce del danno morale contestualmente alla voce del danno biologico in quanto l'esistenza di un pregiudizio alla salute integra danno biologico, consistente nella lesione della integrità psico fisica suscettibile di accertamento medico legale, mentre il danno morale implica la derivazione di una sofferenza interiore o patema d'animo non ponderabile mediante accertamento medico"*(Trib. Bari 19.11.2009 n. 3478). Ed ancora : *"Il danno morale mira a soddisfare l'esigenza di assicurare al danneggiato una utilità sostituiva che lo compensi delle sofferenze morali e psichiche patite a seguito dell'evento dannoso. (Trib. Bari 09.12.2009 n. 3642)*

Ed infine, in ordine alla prova della sussistenza del pregiudizio in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 24 giugno – 11 novembre 2008 n. 26972 hanno ritenuto sufficiente anche la prova presuntiva.

La Corte di Cassazione, poi, con sentenza n. 11059 del 13.05.2009 ha rilevato che: *"Il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni ed è sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi del fatto ignoto dal verificarsi del fatto noto."*

Nel caso di specie, il pregiudizio morale sofferto da _____ inteso quale turbamento d'animo e dolore intimo, nell'accezione utilizzata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 24 giugno – 11 novembre 2008 n. 26972 e risarcibile in presenza di violazione di diritti costituzionalmente garantiti, si ritiene presuntivamente sussistente e ciò in considerazione dell'esame delle valutazioni medico legali contenute nella relazione in atti.

Tale danno viene valutato equitativamente nella misura di €. 650,42. Tale somma non è soggetta a rivalutazione monetaria in quanto già determinata con riferimento ai valori attuali della moneta.

Sulle somme liquidate a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, nelle due componenti di danno biologico e di danno morale, pari complessivamente ad €. 3.252,13 dovranno essere corrisposti gli



interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata anno per anno e con decorrenza dal giorno dell'evento sino al soddisfo. La domanda di corresponsione degli interessi legali, in mancanza di specifica indicazione, va, infatti, interpretata quale domanda di risarcimento del danno da lucro cessante subito per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di somma che, ove fosse stata nella immediata disponibilità del soggetto sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario (Cass. 1712/1995; Cass. 4677/1998; Cass. 2796/2000).

ha, infine, diritto a conseguire il rimborso delle spese mediche, peraltro, riconosciute congrue dal CTU, sostenute in dipendenza del sinistro per cui è causa, pari ad €. 178,40.

I convenuti e la Assicurazioni s.p.a n.q. vanno, poi, condannati al pagamento degli oneri relativi alla espletata consulenza tecnica d'ufficio pari ad €. 300,00, oltre oneri di legge.

Da ultimo, vista la omessa notifica della comparsa di risposta al convenuto contumace da parte dell'assicurazione convenuta, va rigettata la domanda di regresso avanzata dalla Assicurazioni s.p.a, già Assicurazioni s.p.a nei confronti di

Va, infine, rigettata la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in fase stragiudiziale spiegata dall'attrice soltanto in comparsa conclusionale, in quanto tardivamente formulata.

Alla soccombenza dei convenuti segue, infine, la loro condanna al pagamento in solido delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. di cui €. per compensi professionali ed €. per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi come per legge, da distrarsi a favore del procuratore.

P. Q. M.

Il giudice di pace definitivamente pronunciando, nella contumacia di _____, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

dichiara che la responsabilità dei danni subiti da _____ in conseguenza del sinistro verificatosi in Palermo il 19.05.2008, va attribuita a _____, proprietario e conducente del veicolo Fiat Uno _____, privo di copertura assicurativa;

dichiara i convenuti _____ e _____ Assicurazioni s.p.a, n.q. di impresa designata dal _____ di _____

_____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, obbligati in solido al risarcimento del danno non patrimoniale subito da _____ che liquida in complessivi €. 3.252,13 e, per l'effetto, li condanna al pagamento in favore di _____

della complessiva somma di €. 3.252,13 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata anno per anno e con decorrenza dal giorno dell'evento sino al soddisfo;

condanna i convenuti _____ e _____ Assicurazioni s.p.a n.q. di impresa designata dal _____

_____ a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 178,40, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute a causa del sinistro per cui è giudizio;

condanna i convenuti _____ e _____ Assicurazioni s.p.a n.q. di impresa designata dal _____

_____ a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido al pagamento degli oneri relativi alla consulenza tecnica di ufficio, pari ad €. 300,00, oltre oneri di legge;

condanna i convenuti _____ o e _____ Assicurazioni s.p.a n.q. di impresa designata dal _____


_____ a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi in complessivi €. _____ di cui €. _____ per compensi professionali ed €. _____ per spese, oltre IVA e CPA e

rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Palermo il 09 Agosto 2016

Il giudice di pace

dott.ssa Donata Di Chiara



UFFICIO GIUDICE DI PACE
DI PALERMO

Depositato in Cancelleria
Palermo il 11-08-2016

Il Cancelliere
Dott. Bartolomeo Augello

